



## *Studio Perry Mason*

---

**Caso n. 7 del 25.11.2021**

**Gruppo: Castellani**

**Componenti del gruppo: Castellani Camilla, Cassano Elisabetta, Barraco Sofia**

**Discussione in aula: sì**

---

Pacifica, a nostro avviso, è l'illiceità penale della condotta dell'imputato, il quale aveva spiegato il proprio gesto come rispondente alla volontà manifestata dal suo amico di porre fine alle proprie sofferenze causate dalla estenuante e irreversibile malattia. Il comportamento posto in essere dall'imputato integra gli estremi della fattispecie di omicidio del consenziente ex art 579 c.p., il quale prevede che chiunque cagioni la morte di un uomo, con il consenso di lui, è punito con la reclusione da sei a quindici anni. Affinché possa dirsi integrato il reato in esame deve adeguatamente essere provata la sussistenza di un valido consenso della vittima a morire, espresso dalla stessa in modo personale, esplicito e non equivoco e deve sussistere fino al momento in cui viene commesso il fatto. Stando al racconto, sin dal momento della telefonata e fino alla commissione del fatto, il consenso, quale elemento costitutivo del reato, lucidamente manifestato dal generale, differisce dal consenso previsto dall'art. 50 c.p. quale causa di giustificazione, incidendo solo sul piano della tipicità penale e non già su quello della sua anti giuridicità. In tal senso si è espressa, anche, la Corte di Cassazione Penale nel 2019 affermando che la vittima attraverso un consenso perdurante esprima un'evidente volontà a morire, in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi. La condotta rappresentata dall'imputato risponde al più alto grado di dolo, quale dolo intenzionale, in quanto, stando a quanto ammesso dal soggetto durante il racconto della vicenda, è emerso che nonostante un suo iniziale rifiuto perdurato per un lasso di tempo assai irrilevante, l'imputato ha agito proprio allo scopo di realizzare il fatto di reato iniettando nel corpo della vittima la dose letale di morfina che la stessa aveva già preparato. Due notissime vicende giudiziarie (caso Marco Cappato e Eluana Englaro) hanno posto al vaglio della Corte Costituzionale la questione di legittimità degli artt. 579, 580 c.p.. La Corte, nel pronunciarsi in merito, ha stabilito che il nostro sistema codicistico resta un sistema di tutela forte della vita umana circoscrivendo i casi tipici per i quali può essere richiesta una forma di eutanasia. I pochi e lacunosi interventi della Corte Costituzionale e la totale inerzia del legislatore in materia, dimostrano oggi che il nostro ordinamento è del tutto incentrato sulla tutela del diritto alla vita e come tale non ammette che una simile condotta, sussunta nella fattispecie di cui all'art.579 c.p., possa essere ritenuta lecita. Lo stesso intervento referendario consentirebbe l'eutanasia attiva, previa valutazione del giudice, solo nelle forme previste dalla legge sul consenso informato e il testamento biologico (l.219/2017) e solo in presenza dei requisiti introdotti dalla Sentenza della Consulta sul caso Cappato.

